

Dalle "Notizie in evidenza" ...

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE – DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO – ISPettorato
GENERALE DI FINANZA
CIRCOLARE DEL 20/03/2012: PROBLEMATICHE CONCERNENTI IL
CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
ELETTRONICO
CASI DUBBI INERENTI L'IMPONIBILITA' O MENO DEL
CONTRIBUTO

In merito ad alcuni dubbi concernenti il pagamento del contributo per il rinnovo ed il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal decreto del 6 ottobre 2011, in ottemperanza all'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009 n. 94, si esplicita quanto segue:

- a. per quanto riguarda l'emissione del duplicato del permesso di soggiorno occorre osservare come la normativa in vigore non preveda espressamente l'emissione del documento "duplicato". Nel presupposto quindi che nel caso prospettato si tratti di una nuova emissione del documento (peraltro contraddistinto da un diverso numero identificativo) non si riscontrano elementi giuridici idonei a prospettare un'esclusione di quanto dovuto in sede di prima emissione del documento stesso. Tuttavia si ritiene corretto che il cittadino straniero corrisponda il contributo dovuto in relazione al periodo di validità del nuovo documento rilasciato.
- b. L'art. 5, comma ter, del decreto legislativo 286/98, prevede che la richiesta di rinnovo e di rilascio del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento del contributo e che esso non è dovuto in caso di permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari. Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2011 nel fissare gli importi del contributo indica le categorie esenti. Non si può quindi interpretare estensivamente il decreto a categorie espressamente indicate. Per i familiari dei richiedenti asilo, non essendovi nessuna norma specifica in proposito, è previsto il pagamento del contributo.
- c. Nel caso di diniego del rinnovo/rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino non può chiedere il rimborso poiché il contributo è dovuto per il rilascio ed il rinnovo del titolo.

Quindi riguarda la fase istruttoria del procedimento e non si può chiedere rimborso in caso di rigetto dell'istanza. L'unico rimborso può riguardare la quota di 27 euro e cinquanta perché riguarda il costo effettivo della produzione del documento che, in caso di rigetto/diniego, non viene consegnato e quindi tale cifra può essere rimborsabile su istanza diretta dell'interessato.